



CITTA' DI VITERBO

SETTORE AMBIENTE-TERMALISMO-AGRICOLTURA-VERDE PUBBLICO-SERVIZI PUBBLICI

ID Iride: 248764

ORDINANZA DEL SINDACO N. 43 DEL 21/06/2021

OGGETTO : DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE AREE TERMALI DI COMPETENZA COMUNALE AD ACCESSO LIBERO

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 07 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1° marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 1° aprile e del 10 aprile 2020, recanti le misure urgenti per il contenimento del contagio;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l'avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto lockdown;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della legge 14 luglio 2020 n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020;

Visto il decreto legge 30 luglio 2020 n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che proroga fino al

ID: 248764 del 21/06/2021 12:05:43
Determina: 2021 / 43 del 21/06/2021

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Giovanni Maria Arena il 22/06/2021 16:50:50 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti legge 25 marzo 2020 n. 19 e del 16 maggio 2020 n. 33;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 25 maggio 2020 n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19” e del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 13 ottobre 2020 n. 253;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19” e del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 18 ottobre 2020 n. 258;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24/10/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 25 ottobre 2020 n. 265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto legge 18/12/2020 n. 172, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;

Visto il decreto legge 05/01/2021 n. 1, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;

Visto il decreto legge 14/01/2021 n. 2, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 con il quale è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza

sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 30/04/2021”;

Visto il decreto legge n. 52 del 22/04/2021, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, il quale ha:

- prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31/07/2021;
- previsto che a decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività di piscine all'aperto in conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto che con Ordinanza del Ministero della Salute del 11.06.2021 recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 12.06.2021 con la quale si è determinato che anche nella Regione Lazio siano applicate le misure di cui alla c.d. Zona Bianca, nei termini di cui al D.L. 65 del 18.05.2021, secondo il documento recante “Indicazioni della conferenza delle regioni e delle province autonome sulle zone bianche” del 26.05.2021 (21/72/CR04/COV19), monitorate dal tavolo tecnico;

Ritenuto che il documento recante “Indicazioni della conferenza delle regioni e delle province autonome sulle zone bianche” del 26.05.2021 (21/72/CR04/COV19), fermo restando il rispetto degli obblighi di legge in zona bianca relativi all'utilizzo delle mascherine, al distanziamento per scongiurare gli assembramenti, all'areazione e alla sanificazione e la necessità di assicurare un attento monitoraggio dell'evoluzione dei contagi nei singoli territori regionali, dispone che per lo svolgimento delle attività il riferimento è alla “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e sociali”, adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e degli altri protocolli;

Ritenuto che nella fase attuale in cui è in corso la campagna vaccinale e tenuto conto delle indicazioni scientifiche internazionali che non escludono la possibilità che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere il contagio, si ritiene che allo stato attuale si debba persistere nel rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio, quali a titolo di esempio il distanziamento interpersonale, l'utilizzo della mascherina, l'igienizzazione delle mani e delle superfici;

Tenuto conto che le piscine termali pubbliche presenti sul territorio del Comune di Viterbo non rientrano nella definizione di piscina quale complesso attrezzato per la balneazione che presenti uno o più bacini antropici utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche, in quanto sono vasche naturali e/o comunque risorgive assimilabili al termalismo libero, ma che in via cautelativa si ritiene di poter dare seguito in parte alle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” che tengono conto delle disposizioni del decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021, del decreto legge n. 65 del 18 maggio 2021 e sono adattate ai sensi dell'art. 1, comma 14 del decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020, nei seguenti punti

- la densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 4 mq di superficie di acqua a persona (7 mq per le piscine dove le dimensioni e le regole dell'impianto consentono l'attività natatoria). Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto;
- le vasche o le zone idromassaggio che non possono rispettare le superfici di acqua per persona come al punto precedente dovranno essere utilizzate da un solo bagnante, fatta eccezione per persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il grado di autonomia e l'età degli stessi;

Viste le precedenti ordinanze Sindacali n. 64 del 14 maggio 2020 e n. 65 del 15 maggio 2020 relative alla riapertura delle aree a verde e delle aree termali pubbliche, facendo permanere il divieto di balneazione per

queste ultime e con le quali sono state revocate le relative ordinanze di chiusura predisposte per il primo periodo di emergenza;

Vista l'ordinanza Sindacale n. 21 del 31 marzo 2021 con la quale si è provveduto all'interdizione all'utilizzo dell'intera area a verde nella quale insistono le piscine termali pubbliche;

Preso atto del nuovo evolversi della situazione epidemiologica, del decremento dei casi nelle regioni italiane tutte che dimostrano una progressiva riduzione della diffusione;

Viste le ordinanze sindacali n. 95 del 10 novembre 2020 e n. 101 del 17 dicembre 2020, e ordinanza n. 21 del 31 marzo 2021 che con la presente si intendono superate

Preso atto, per quanto anzidetto, dell'esigenza di provvedere all'apertura dell'intera area a verde nella quale insistono le piscine termali pubbliche presenti nel territorio comunale e consentire, con vincoli, la balneazione;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Considerato che l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, avente ad oggetto Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, demanda al Sindaco, quale autorità sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Preso atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Visti il D. lgs 267/2000 e nello specifico i poteri di Ordinanza del Sindaco ex art. 50;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa:

- di revocare integralmente i contenuti dell'Ordinanza Sindacale n. 21 del 31/03/2021 e revocare parzialmente i contenuti dell'Ordinanza Sindacale n. 24 del 15/04/2021 nella parte in cui si disponeva la completa interdizione dell'area a verde pubblico ove risultano ubicate le piscine termali denominate "Piscine Carletti", consentendone l'accesso libero e la balneazione nei limiti della presente Ordinanza;
- di provvedere alla apertura delle aree termali di competenza comunale e di permettere l'accesso alle vasche pubbliche termali, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella cartellonistica appositamente disposta e collocata, che si allega alla presente;
- di confermare il rispetto di ogni minima singola norma comportamentale ed igienica volta a scongiurare il propagarsi dell'emergenza ed il divieto di assembramento, nonché della distanza interpersonale e degli accorgimenti atti ad ostacolare il propagarsi del virus COVID-19, come da cartellonistica appositamente disposta e collocata;
- di mantenere l'interdizione alla balneazione delle due vasche grandi (vasche D ed E) facenti parte della zona c.d. "Piscine Carletti" presenti lato strada Tuscanese, in quanto per struttura delle stesse e temperatura dell'acqua potrebbero presentare estremi di rischio biologico da evitare in considerazione del persistere dello stato di emergenza epidemiologica;
- individuare il numero massimo di bagnanti presenti contemporaneamente nelle vasche termali come di seguito specificato: Parco del Bullicame vasca X n. max 35 (trentacinque) persone; vasca Y n. max 16 (sedici) persone; Piscine Carletti vasca A n. max 10 (dieci) persone; Piscine Carletti vasca B n. max 3 (tre) persone; Piscine Carletti vasca C n. max 1 (una) persona;

DISPONE

Che la presente ordinanza ha validità immediata e/o comunque dalla sua pubblicazione e fino a cessata emergenza o diverse previsioni di legge;

che, nel caso di violazioni degli obblighi imposti dalle misure di contenimento, saranno applicate le sanzioni previste dai vari provvedimenti emessi dallo stato centrale;

che il presente provvedimento è suscettibile di modifica nel caso in cui la situazione sul territorio richieda ulteriori misure operative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e necessita di atto espresso per determinare la scadenza, una volta superata la criticità;

che in caso di violazione della presente ordinanza, sarà valutata la disposizione di immediata temporanea chiusura delle piscine pubbliche termali presenti sul territorio comunale in cui non sia possibile assicurare altrimenti il divieto di assembramento e la distanza sociale;

Ai fini della trasparenza e per la necessaria presa d'atto da parte della cittadinanza, il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni e per il periodo di validità su Amministrazione Trasparente, Informazioni Ambientali.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al T.A.R. Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune {dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.mi);
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.)

DISPONE

La trasmissione del presente atto, per l'esecuzione e per gli atti di propria competenza :

- alla Prefettura di Viterbo;
- alla Questura di Viterbo;
- alla ASL di Viterbo;
- al Comando Carabinieri di Viterbo;
- al Comando di Guardia di Finanza di Viterbo;
- Alla Polizia Locale di Viterbo;
- al Dirigente del Settore V per le attività relative al servizio di apertura e di chiusura;
- al Dirigente del Settore VI;
- Al Dirigente dell'VIII Settore Ambiente;
- All'Ufficio Stampa;
- alla Società Viterbo Ambiente scarl;
- All'Albo Pretorio Comunale;

Il Sindaco

dott. Giovanni Maria Arena